

**Carpi, 08/09/2015**

*Comunicazione 10/2015*

**Oggetto: RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE**

Prendiamo spunto da quanto è stato confermato da una recente sentenza e ricordiamo che il Committente non è responsabile solamente degli infortuni che riguardano i rischi specifici delle ditte Esecutrici a cui affida un appalto / attività (previo avere verificato che tali ditte siano idonee per l'attività da svolgere)

Per quanto riguarda invece gli infortuni causati da rischi non specifici, ossia che non riguardano l'attività "ordinaria" della ditta Esecutrice (ad esempio rischio ambientali o da interferenza con altre aziende) il Committente è responsabile.

Anche nei casi dove non è vi l'obbligo di predisposizione del DUVRI (Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenziali) o del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento – in ambito Cantieri) il Committente deve dare indicazioni alle ditte Esecutrici della presenza o meno di rischi ambientali e/o rischi da interferenza che possono essere causa di infortunio. Inoltre devono essere consegnate / illustrate le procedure di emergenza generali aziendali (nel caso in cui la ditta Esecutrice opera all'interno dell'azienda di proprietà del Committente).

Per gli aspetti di cui sopra la responsabilità grava sul Datore di Lavoro dell'impresa Committente salvo deleghe di funzioni (come previsto dall'art 16 del D. Lgs. 81/08) o di incarico specifico da parte del Datore di Lavoro ad altra persona come "Responsabile dei Lavori" (in ambito cantieri).

L'occasione è gradita per porgere  
Cordiali saluti.

Bruno Pullin  
[b.pullin@norsaq.it](mailto:b.pullin@norsaq.it)